



# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 5 febbraio 2007

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165, 10122 Torino  
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363  
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.  
*Consiglio Regionale* via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551  
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto Bruna Biamino

Il Liberty a Torino

## ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

### Sommario Parte I - II

#### Atti della Regione

- 6 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 19 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 21 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

#### Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

## ABBONAMENTO

## RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

## ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

## ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi - Codice A1 104,00  
6 mesi - Codice S1 52,00

## CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi - Codice A3 46,00  
6 mesi - Codice S3 23,00

## INTERNET

Consultazione gratuita

## INSERZIONI

## RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

## PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

## TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/bollettino/](http://www.regione.piemonte.it/bollettino/)

## PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,  
Associazioni di volontariato,  
Riclassificazione strade,  
Eventi alluvionali del novembre 1994,  
ottobre 2000

## COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times  
Il costo per riga o frazione di riga è  
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),  
1,20 fax + Procedura Web

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

## Per abbonamenti e inserzioni

## PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiرو sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale  
Piazza Castello 165, 10122 Torino

## PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13  
CIN J ABI 07601 CAB 01000  
C.C. n. 000030306104  
Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

## IN INTERNET

Al sito [www.poste.it](http://www.poste.it) tramite postagiرو on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

## COSTI COPIA SINGOLA

|   |                     |
|---|---------------------|
| Atti della Regione e Atti dello Stato         | 2,60                |
| Concorsi, Appalti, Annunci                    | 1,60                |
| Supplementi fino a 256 pagine                 | 2,60                |
| Supplementi oltre 256 pagine                  | Prezzo in copertina |
| Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000 | 25,82               |

## VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

# INDICE CRONOLOGICO

## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.

**Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).** pag. 6

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.

**Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.** pag. 15

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 29 gennaio 2007, n. 48-5189 pag. 19

D.G.R. 29 gennaio 2007, n. 49-5190 pag. 19

### DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

*La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 26 del presente Bollettino (Ndr)*

#### Giunta regionale

Codice D3S2  
D.D. 23 novembre 2006, n. 646 pag. 21

Codice D3S2  
D.D. 23 novembre 2006, n. 647 pag. 21

Codice D3S2  
D.D. 23 novembre 2006, n. 648 pag. 22

Codice D3S2  
D.D. 23 novembre 2006, n. 649 pag. 22

Codice D3S2  
D.D. 23 novembre 2006, n. 650 pag. 22

Codice D3S2  
D.D. 23 novembre 2006, n. 651 pag. 22

Codice D3S2  
D.D. 23 novembre 2006, n. 652 pag. 22

Codice D3S2  
D.D. 23 novembre 2006, n. 653 pag. 23

Codice D3S4  
D.D. 24 novembre 2006, n. 654 pag. 23

Codice D3S3  
D.D. 24 novembre 2006, n. 656 pag. 23

Codice D3S2  
D.D. 24 novembre 2006, n. 657 pag. 23

Codice D3S2  
D.D. 24 novembre 2006, n. 658 pag. 24

Codice D3S2  
D.D. 24 novembre 2006, n. 659 pag. 24

Codice D1S3  
D.D. 24 novembre 2006, n. 660 pag. 24

Codice D1S3  
D.D. 28 novembre 2006, n. 663 pag. 24

Codice D4S2  
D.D. 28 novembre 2006, n. 673 pag. 25

Codice D1S3  
D.D. 28 novembre 2006, n. 674 pag. 25

## INDICE SISTEMATICO

### CONSIGLIO REGIONALE

**Codice D3S2****D.D. 23 novembre 2006, n. 646**

Presa d'atto delle spese ordinarie e straordinarie - sostenute nel corso dell'anno 2005 - relative ai locali siti in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 35 (2°, 3° e 4° piano) di proprietà della Regione Piemonte ed adibiti a sede di alcuni gruppi consiliari pag. 21

**Codice D3S2****D.D. 23 novembre 2006, n. 647**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via S. Tommaso n. 20 (1° piano) di proprietà (omissis) ed adibiti a sede di un gruppo consiliare pag. 21

**Codice D3S2****D.D. 23 novembre 2006, n. 648**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via S. Teresa n. 12 (2°, 3° e 4° piano) di proprietà della Hdi Immobiliare s.r.l. ed adibiti a sede di alcuni gruppi consiliari ed uffici del Consiglio regionale del Piemonte pag. 22

**Codice D3S2****D.D. 23 novembre 2006, n. 649**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, via S. Teresa n. 12 (5° piano e 3° piano interno) di proprietà della Hdi Immobiliare s.r.l. ed adibiti a sede di alcuni gruppi consiliari pag. 22

**Codice D3S2****D.D. 23 novembre 2006, n. 650**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (1° e 3° piano) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale e di un gruppo consiliare pag. 22

**Codice D3S2****D.D. 23 novembre 2006, n. 651**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (1° piano dx) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale del Piemonte pag. 22

**Codice D3S2****D.D. 23 novembre 2006, n. 652**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (5° e 6° piano) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni gruppi consiliari pag. 22

**Codice D3S2****D.D. 23 novembre 2006, n. 653**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (piano terra, cantinato, 3° e 7°) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale e di un gruppo consiliare pag. 23

**Codice D3S4****D.D. 24 novembre 2006, n. 654**

L.r. n. 22/74: integrazione della dotazione delle divise di gala invernali per i dipendenti del Consiglio regionale. Imputazione della spesa sul cap. 4030, art. 11, imp. n. 14, adottato con d.d. n. 6/d.3-s.4 del 16.1.2006 pag. 23

**Codice D3S3****D.D. 24 novembre 2006, n. 656**

Servizio per la gestione e manutenzione dei sistemi di telefonia fissa di base del Consiglio regionale. Adesione alla convenzione Consip. Affidamento a Fastweb Spa. Spesa presunta di euro 12.000. O.f.c. - cap. 3030 art. 15 esercizio 2006 pag. 23

**Codice D3S2****D.D. 24 novembre 2006, n. 657**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dell'immobile sito in Chieri (TO), Strada Fontaneto di proprietà della Società Musso Paolo S.p.a. ed adibito a magazzino/deposito del Consiglio regionale pag. 23

**Codice D3S2****D.D. 24 novembre 2006, n. 658**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 35 (5° piano) di proprietà della Società F.A.S. S.A.S. ed adibiti a sede di un gruppo consiliare pag. 24

**Codice D3S2****D.D. 24 novembre 2006, n. 659**

Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Confienza n. 14 (piano terra ed interrato) di proprietà della Banca Mediocredito S.p.a. ed adibiti a sede della Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte pag. 24

**Codice D1S3****D.D. 24 novembre 2006, n. 660**

Consulta delle Elette. Prosecuzione della gestione del sito internet [www.expoelette.it](http://www.expoelette.it) (periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2007). Affidamento incarico e primo impegno di spesa di euro 1.831,43. Cap. 6010 art. 4 bilancio 2006 pag. 24



**Codice D1S3****D.D. 28 novembre 2006, n. 663**

Legge regionale 22/1/1976, n. 7. Giorno della memoria 2007. Spettacolo "Le Variazioni Reinach" in collaborazione con la Compagnia Accademia dei Folli. Compartecipazione spese e stampa inviti. Impegno di spesa euro 6.070,85 cap. 6010 art. 6 bilancio 2006 pag. 24

**Codice D4S2****D.D. 28 novembre 2006, n. 673**

Ristampa del tascabile di Palazzo Lascaris dedicato ai consiglieri regionali del Piemonte dell'VIII legislatura - affidamento della stampa alla Ditta Arti Grafiche Giaccone s.r.l. - impegno di spesa di euro 5.187,12 sul cap. 3040, art. 3 - esercizio finanziario 2006 pag. 25

**Codice D1S3****D.D. 28 novembre 2006, n. 674**

Legge regionale 22/1/1976, n. 7. Giorno della memoria 2007. Spettacolo "Le Variazioni Reinach". Acquisto copie libro. Impegno di spesa euro 440,00. Cap. 6010 art. 6 bilancio 2006 pag. 25

**FORMAZIONE PROFESSIONALE  
LAVORO****Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.**

Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. pag. 15

**TRASPORTI****D.G.R. 29 gennaio 2007, n. 48-5189**

Proroga del periodo transitorio di cui all'art. 13 della L.R. 26 giugno 2006, n. 22 "Norme in materia di trasporto effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" pag. 19

**D.G.R. 29 gennaio 2007, n. 49-5190**

Indicazioni sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica pag. 19

**URBANISTICA****Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.**

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). pag. 6

---

## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.

**Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Oggetto ed ambito di applicazione)*

1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al comma 2.

2. La presente legge si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali.

3. Le varianti strutturali di cui al comma 2 sono quelle che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

4. Alle varianti strutturali di cui al comma 2 non si applicano l'articolo 85, quinto comma e l'articolo 40, sesto e settimo commi, della l.r. 56/1977.

5. Le varianti strutturali ai piani regolatori generali adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali sono approvate con le procedure e le modalità previste dal titolo III della l.r. 56/1977.

Art. 2.

*(Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 56/1977)*

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente titolo:

“Titolo IV bis.

Nuove procedure per la pianificazione comunale

Art. 31 bis. (Conferenza di pianificazione)

1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.

2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16.

3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.

4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.

5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.

6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza di pianificazione.

7. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.

8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.

9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.

11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 31 ter. (Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)

1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto

strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.

3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissemi contenuto nel PAI.

4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.

5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.

7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.

8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.

9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e

dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.

10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.

12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.

13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.

15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato.

### Art. 3.

*(Modifica all'articolo 8 della l.r. 56/1977)*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente:

"2. Dalla data di adozione dei piani territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione."

## Art. 4.

*(Modifica all'articolo 17 della l.r. 56/1977)*

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, dopo le parole: "è trasmessa alla provincia e alla Regione," sono inserite le seguenti: "entro dieci giorni dalla sua adozione,".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, è aggiunto il seguente:

"10 bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).".

## Art. 5.

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di funzionalità della copianificazione. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura la conferenza di pianificazione ha inciso sui termini di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali;

b) quali pareri vincolanti sono stati espressi dalla Regione ai sensi dell'articolo 31 bis, comma 8, della l.r. 56/1977, inserito dall'articolo 2 della presente legge;

c) quali eventuali criticità sono state riscontrate nello svolgimento della conferenza di pianificazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 277

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 maggio 2006.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 5 maggio 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 18 ottobre 2006 con relazione di Aldo Reschigna.
- Rinviato in Commissione ex articolo 81 del Regolamento consiliare.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 15 novembre 2006 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula l'11 gennaio 2007, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 85 della l.r. 56/1977 è il seguente:

"Art. 85. (Disciplina transitoria dell'attività costruttiva)

[1] Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:

a) nell'ambito dei perimetri dei centri storici, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato di luoghi;

b) nell'ambito del perimetro degli abitati, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;

c) fuori dal perimetro degli abitati:

c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;

c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto;

c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservita;

c5) gli interventi di cui alle lett. a), b), c), del 3° comma dell'art. 13 nonché le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

[2] Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

[3] Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.

[4] Le limitazioni di cui al 1° comma non si applicano:

a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare i fabbisogni pregressi degli abitanti esi-



stenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti;

b) all'interno dei piani dell'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

[5] Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, nonché alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91-quinquies, primo comma, lettera b), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato.

[6] In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo programma di attuazione."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 40 della l.r. 56/1977 è il seguente:

"Art. 40. (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)

[1] Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

[2] Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.

[3] Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.

[4] La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

[5] Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

[6] Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.

[7] Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il Piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.

[8] Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal

Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali e Ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso."

- Il titolo III della l.r. 56/1977, recante Pianificazione a livello comunale, comprende gli articoli da 11 a 19.

## Note all'articolo 2

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 16 della l.r. 56/1977 è il seguente:

"Art. 16. (Piani Regolatori Intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane)

[1] Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'art. 12.

[2] Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.

[3] Lo statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.

[4] La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del Piano Regolatore.

[5] In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il Piano Regolatore Intercomunale e le controdeduzioni di cui all'art. 15 sono adottati dalla Comunità Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal 6° comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunità Montana che provvede a trasmetterle ai Comuni.

[6] I Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di Piano.

[7] I Piani Intercomunali o di Comunità Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunità Montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione.

[8] La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce con deliberazione della Giunta regionale, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore Intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.

[9] In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta regionale forma e adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Intercomunale, lo deposita presso la segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

[10] La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del Piano Regolatore Intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, lo approva con propria deliberazione.

[11] La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali Intercomunali."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 della l. 241/1990 è il seguente:

“Art. 14. (Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 bis della l. 241/1990 è il seguente:

“Art. 14 bis. (Conferenza di servizi preliminare)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novan-

ta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivate, integrate o modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 è il seguente:

“Art. 14 ter. (Lavori della conferenza di servizi)

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei tren-

ta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 quater della l. 241/1990 è il seguente:

"Art. 14 quater. (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. (abrogato)

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della

Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinq. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. (abrogato)

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303."

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 56/1977 è il seguente:

"Art. 1. (Finalità della legge)

[1] La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela e il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità:

- 1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali;
- 2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;
- 3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolare modo, dei beni ambientali e culturali;
- 4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;
- 5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti,



degli impianti e delle attrezzature e dei trasporti, degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;

6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;

7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;

8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;

9) l'attuazione di una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;

10) la programmazione degli interventi e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale;

11) la periodica verifica e l'assemblamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 della l.r. 56/1977 è il seguente:

"Art. 14. (Elaborati del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:

a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;

b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;

c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge;

d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;

d-bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle, zone di insediamento commerciale;

2) gli Allegati tecnici comprendenti:

a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici; la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle relative necessità di intervento;

b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;

c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;

3) le Tavole di piano, comprendenti:

a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000 rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;

b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:10.000 comprendente l'intero territorio interessato dal piano;

c) gli sviluppi del Piano Regionale Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati ed urba-

nizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2.000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo;

d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;

4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio.

[2] I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso.

[3] Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2) è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziati per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito."

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 52/2000 è il seguente:

"Art. 7. (Procedura di approvazione della classificazione acustica)

1. Il Comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla Provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.

2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la Provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.

4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.

5. Il Comune invia alla Regione, alla Provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5."

- La circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, recante L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 15 maggio 1996, n. 20.



### Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Efficacia dei Piani Territoriali)

1. I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

2. Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta Regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione.

3. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.

4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.

5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20 e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.

6. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 58 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 58. (Misure di salvaguardia)

[1] Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

[2] A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, il sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunità Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'articolo 16.

[3] Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo, il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che gli sia stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'11° comma del precedente art. 49.

[4] Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal 7° comma dell'articolo 15, la Giunta regionale applica i poteri sostitutivi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende vi-

gente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.

[5] La Giunta regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del Codice di Procedura Civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.

[6] I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli artt. 9, 9-bis, e 25, 6° comma della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.

[7] I provvedimenti sospensivi del primo, secondo, e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.”.

### Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)

1. Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.

3. Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7.

4. Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;

b) riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;

c) aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;

d) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);

e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;

f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per

cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.

5. I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano Regolatore Generale.

5-bis. La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo.

6. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla cui indizione provvede la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento.

7. Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente

all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.

8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
  - b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
  - c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
  - d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
  - e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
  - f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;
  - g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazione e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101 convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
9. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica allo strumento urbanistico.
10. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni.
- 10-bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).".

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.

**Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Capo I.

**ASPETTI FORMATIVI  
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, nelle more del riordino generale della normativa in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina i profili formativi dei contratti di apprendistato previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte.

Art. 2.

*(Disposizioni generali)*

1. Al contratto di apprendistato è allegato il piano formativo individuale che ne costituisce parte integrante.

2. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio indica il percorso di formazione da svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l'articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio è redatto con le procedure, gli strumenti e le modalità individuati dalla Giunta regionale.

3. Il piano formativo individuale prevede l'acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

4. L'apprendista, durante l'intero percorso di formazione interna all'impresa, è seguito da un tutore aziendale individuato nel piano formativo individuale. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.

5. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

6. Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti:

a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;

b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;

c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna;

d) esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall'impresa.

7. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione.

8. La Giunta regionale, sulla base delle norme vigenti in materia, definisce procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.

9. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l'apprendistato, costituiscono crediti formativi, da riconoscere secondo le modalità di cui all'articolo 51, comma 2, del d.lgs. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

10. La Giunta regionale definisce, in collaborazione con le province, d'intesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, tutti i provvedimenti attuativi della presente legge.

Art. 3.

*(Funzioni delle province)*

1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998) e promuovono, mediante opportune misure, la qualificazione dell'offerta formativa dell'apprendistato.

Capo II.

**CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER  
GIOVANI FINO AI DICHIOTTO ANNI**

Art. 4.

*(Durata e caratteristiche della formazione)*

1. L'attività di formazione formale esterna all'impresa, nel contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni non in possesso della qualifica professionale, è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente, ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.

2. La Giunta regionale definisce, sulla base degli standard formativi regionali e della normativa nazionale vigente in materia, e qualora previsti dai contratti collettivi nazionali di settore, i criteri per la ri-



duzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dall'apprendista attestati dagli organismi competenti.

3. L'articolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. La formazione formale esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della legge.

#### Art. 5.

##### *(Profili formativi del contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni)*

1. La Giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i profili formativi dell'apprendistato per i giovani fino ai diciotto anni.

2. Al fine di garantire il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali conseguiti in esito ai percorsi di apprendistato, ai sensi della normativa vigente, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale e dei relativi standard minimi formativi nazionali, ove fissati, e sono coerenti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

#### Capo III.

### APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

#### Art. 6.

##### *(Profili formativi e formazione formale)*

1. La Giunta regionale regola i profili formativi nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell'articolo 49, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 e nella legge 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale). I profili formativi sono regolati per competenze ed attività in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni. La regolamentazione dei profili formativi si attua mediante intesa con le parti sociali.

2. Per formazione formale si intende quella:

- a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
- b) attuata mediante una specifica progettazione;
- c) con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.

3. La formazione formale è svolta all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e delle strutture formative accreditate; può essere altresì svolta all'interno dell'impresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, sono tenute ad avere la disponibilità di:

a) luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;

b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;

c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

5. I criteri e le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le parti sociali.

6. Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi.

7. La Giunta regionale può definire modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell'offerta formativa sul territorio regionale.

#### Capo IV.

### APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

#### Art. 7.

##### *(Utilizzo sperimentale del contratto)*

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.

2. La Giunta regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

3. La Giunta regionale definisce, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione.

#### Capo V.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 8.

##### *(Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)*

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.

2. La Regione e le province promuovono la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:

a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;

b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti ac-



creditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;

c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.

3. La formazione dell'apprendista esterna all'azienda è finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse stanziare, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### Art. 9.

*(Sostegno alla stabilizzazione del rapporto di lavoro in apprendistato)*

1. In materia di incentivazione alla stabilizzazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, si fa rinvio alle disposizioni regionali in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

#### Art. 10.

*(Monitoraggio e controllo)*

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, appositi rapporti periodici che la Giunta presenta almeno una volta all'anno alla Commissione consiliare competente.

2. La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte delle province, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.

3. La Regione e le province, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, possono concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

#### Art. 11.

*(Norma transitoria)*

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge e nelle more della definizione della disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 276/2003 e dalla l. 80/2005, il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003, sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

#### Capo VI.

### DISPOSIZIONE FINANZIARIA

#### Art. 12.

*(Norma finanziaria)*

1. Per il biennio 2007-2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della formazione esterna all'impresa, stimati in 89.900.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 15991 (Formazione professionale lavoro - Direzione - Titolo I spese correnti) e UPB15011 (Formazione professionale lavoro Attività formativa - Titolo I spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2007

Mercedes Bresso

### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 264

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 marzo 2006.

- Assegnato alla VII commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 6 aprile 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 gennaio 2007 con relazione di

- Approvato in Aula il 16 gennaio 2007, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli e 1 non votante

### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 5. ( Sviluppo economico e sociale).

1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito delle competenze previste dal titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale”.

#### Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 51 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 51. (Crediti formativi).

1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel D.M. 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

- Il testo vigente dell'articolo 52 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 52. (Repertorio delle professioni).

1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni".

#### Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 49 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 49. (Apprendistato professionalizzante).

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) possibilità di disporre i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori

e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

#### Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l. 196/1997 è il seguente:

"Art. 16. (Apprendistato).

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna.

3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999".

- Il testo vigente dell'articolo 49 del d.lgs 276/2003 è riportato in nota all'articolo 6.

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2007, n. 48-5189

**Proroga del periodo transitorio di cui all'art. 13 della L.R. 26 giugno 2006, n. 22 "Norme in materia di trasporto effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"**

A Relazione dell'Assessore Borioli:

La Legge Regionale 26 giugno 2006, n. 22 "Norme in materia di trasporto effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" all'art. 13 prevede che le autorizzazioni comunali per l'attività di noleggio mediante autobus con conducente, valide alla data di pubblicazione della stessa legge, siano prorogate sino al 31 gennaio 2007.

L'elevato numero di richieste di autorizzazione inoltrate dalle Aziende di Trasporto alle Amministrazioni Provinciali, la mole degli adempimenti amministrativi necessari ai fini del perfezionamento del-

le autorizzazioni e il dilatarsi nel tempo dei medesimi, anche per la complessità introdotte con la certificazione complementare (Certificazione antimafia), avevano indotto le Province, già a fine 2006, a segnalare i tempi ristretti per la conclusione delle procedure. Conseguentemente la Giunta ha formulato apposito emendamento alla Legge Finanziaria per l'anno 2007 che, recepito, prorogherà il termine del periodo transitorio al 30 giugno 2007.

Preso atto del dilatarsi degli adempimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni e della difficoltà legate al termine previsto all'art. 13 della L.R. 26 giugno 2006, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale di emendamento idoneo a modificare il termine predetto, si ribadisce la necessità di una proroga, anche al fine di scongiurare sanzioni a carico delle imprese dettate dall'eventuale esercizio dell'attività in questione in assenza di autorizzazione in corso di validità.

Per quanto sopra;

vista la L.R. 26 giugno 2006 n. 22;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

di ribadire, per le motivazioni espresse in premessa, la necessità di prorogare fino al 30 giugno 2007 il termine del periodo transitorio previsto all'art. 13 della Legge Regionale 26 giugno 2006, n. 22.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2007, n. 49-5190

**Indicazioni sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di approvare il documento "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

\* di disporre l'invio del medesimo agli Enti soggetti di delega di cui alla Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

*Indicazioni sull'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure ad evidenza pubblica.*

La legge regionale del 4 gennaio 2000 n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i., ha mutato l'assetto della programma-



zione e del finanziamento del trasporto pubblico locale.

Le finalità della legge sono la promozione dello sviluppo economico del territorio regionale, in particolare nelle aree montane e collinari, l'incentivazione del superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, e il raggiungimento di più elevati standard di qualità ambientale.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 422/1997, la L.R. 1/2000 prevede una netta divisione tra le funzioni di programmazione e di gestione del servizio e alloca le prime, a tre diversi livelli di governo: regionale, provinciale e comunale.

La Regione ha compiti di indirizzo e coordinamento per quel che riguarda tutti i servizi di trasporto pubblico locale (al fine anche di garantire l'integrazione modale), tra cui quelli di programmazione della rete di servizi regionali e di amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, e disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 422/1997. Tali funzioni sono espletate attraverso diversi strumenti di programmazione: il piano regionale dei trasporti, strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale dei trasporti e il programma triennale dei trasporti, in cui, d'intesa con gli Enti locali, sono definiti gli obiettivi di efficacia e di efficienza nell'organizzazione e nella produzione del servizio, l'assetto qualitativo e quantitativo dei servizi minimi, la ripartizione delle risorse tra esercizio e investimenti distinte fra settore urbano ed extraurbano e tra i vari enti soggetti di delega, la politica tariffaria, le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio, il sistema di monitoraggio, la rete dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi programmatici dei servizi regionali delegati agli Enti locali.

La Regione, poi, stipula accordi di programma con gli enti soggetti di delega (province, comuni e conurbazioni con più di 30.000 abitanti) per il trasferimento delle risorse per l'esercizio e per gli investimenti; a loro volta le province stipulano accordi di programma con le comunità montane e i comuni di minori dimensioni per il finanziamento dei servizi in area a domanda debole e per i servizi urbani.

Le Province hanno, in particolare, compiti di programmazione operativa e di amministrazione del servizio di trasporto pubblico regionale su gomma, di individuazione e finanziamento dei servizi di trasporto urbano nei comuni con meno di 30.000 abitanti e nelle aree a domanda debole, di indirizzo e promozione dell'integrazione del trasporto urbano con quello extraurbano, la concessione di autostazioni per i servizi di linea. Gli strumenti attraverso cui le Province esplicano la propria programmazione sono: il piano provinciale dei trasporti, strumento di indirizzo e di sintesi della politica provinciale dei trasporti, e il programma triennale dei servizi di trasporto, in cui sono definiti gli obiettivi di efficacia e di efficienza nell'organizzazione e nella produzione del servizio, la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali, i bacini e la loro eventuale divisione in aree omogenee, le aree a domanda debole, i comuni nei quali finanziare il servizio urbano, la ripartizione delle risorse tra esercizio e investimenti.

I comuni programmano le reti e i servizi di trasporto nel territorio di loro competenza mediante l'elaborazione di un programma triennale dei servizi di trasporto, la cui approvazione ha un iter diverso a seconda che si tratti di comuni con più o meno di 30.000 abitanti. L'attività di programmazione dei comuni si traduce nei seguenti documenti: il piano urbano del traffico e il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico; quest'ultimo definisce gli obiettivi di efficacia e di efficienza nell'organizzazione e nella produzione del servizio, la rete e l'organizzazione dei servizi e la ripartizione delle risorse tra esercizio e investimenti.

L'Agenzia per la mobilità nell'area metropolitana torinese, costituita nella forma di consorzio tra la Regione e gli altri Enti locali, gestisce tutte le funzioni delegate o trasferite in materia di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti e relative all'ambito metropolitano.

Oltre a modificare il quadro programmatico, la L.R. 1/2000, al fine di assicurare la concorrenzialità nella gestione dei servizi, impone l'obbligo di affidare il servizio mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica (gare) secondo le procedure previste dalla normativa nazionale vigente. Per poter addvenire a tali affidamenti la normativa regionale prevede che venga seguito e completato un preciso iter.

La L.R. 1/2000 prevede che all'interno del Programma triennale regionale dei servizi di trasporto si definisca, tra l'altro, l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi. Per l'acquisizione dell'intesa sul Programma Triennale, la stessa legge, dispone che questo, una volta adottato dalla Giunta Regionale, sia sottoposto all'esame della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali. Acquisita l'intesa, il Programma è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

Successivamente all'approvazione del Programma regionale dei servizi, gli Enti (Province e Comuni) possono, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1/2000, procedere alla stesura del proprio documento di programmazione triennale.

Le Province adottano il loro Programma dei servizi, redatto d'intesa con i Comuni e le Comunità Montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali articolate a livello provinciale, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori. Il Programma provinciale viene quindi trasmesso alla Regione per l'approvazione degli indirizzi e dei contenuti dei Programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli Enti locali che avviene mediante la stipula degli Accordi di Programma previsti all'articolo 9 della L.R. 1/2000. Tra i compiti delegati alle Province ci sono, tra l'altro, l'individuazione e il finanziamento dei servizi di trasporto urbano nei comuni con meno di 30.000 abitanti e dei servizi in area a domanda debole. Il Programma dei servizi provinciale individua le aree a domanda debole ed i Comuni nei quali è finanziato il servizio urbano.

Le Conurbazioni e i Comuni con più di 30.000 abitanti redigono il proprio Programma triennale dei servizi del T.P.L. sulla base degli obiettivi, dei criteri



quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonché degli indirizzi indicati dalla Provincia per l'integrazione con i servizi provinciali. Il Programma è approvato dalla Regione con le stesse modalità sopra descritte previo parere della provincia di appartenenza. Per gli altri Comuni il Programma è approvato dalla Provincia mediante la stipula degli Accordi di Programma previsti all'articolo 9 della L.R. 1/2000.

La Regione, quindi, stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea, la cui entità complessiva dovrà essere confermata dal Bilancio Pluriennale in corso di approvazione. La stipula di tali accordi costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli Enti locali. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

Per quanto sopra, l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in genere sancito dalla pubblicazione di un bando di gara, dovendo avvenire nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dalle norme vigenti, dovrebbe convenientemente effettuarsi dopo la sottoscrizione degli accordi di programma, ovvero dopo la procedura sommariamente descritta sopra.

Pertanto si ritiene di raccomandare agli Enti soggetti di delega l'attuazione di procedure propedeutiche alle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale aderenti alle previsioni normative vigenti e di indicare agli stessi l'opportunità di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara solo successivamente alla sottoscrizione degli accordi di programma ex art. 9 della L.R. 1/2000 e s.m.i.

Per lo stesso motivo il "Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009", adottato con D.G.R. n. 53-4875 del 11 dicembre 2006, contiene nelle premesse la previsione, qui riportata in forma integrale, "Gli Enti soggetti di delega, che hanno già approvato per i propri servizi una proposta di Programma triennale di servizi compatibile con il presente, sono autorizzati a pubblicare i bandi di gara per i propri servizi minimi con i finanziamenti a carico della Regione secondo quanto riportato nell'apposita Tavola 2 allegata al Capitolo 4 "Le Risorse Regionali"; i Comuni e le Conurbazioni, prima di procedere alla pubblicazione del bando, devono ricevere il parere favorevole della Provincia di appartenenza rispetto al proprio Programma triennale dei servizi o, in mancanza, devono attendere la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2000."

## DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

*La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 26 del presente Bollettino (Ndr)*

### Consiglio regionale

Codice D3S2

D.D. 23 novembre 2006, n. 646

**Presa d'atto delle spese ordinarie e straordinarie - sostenute nel corso dell'anno 2005 - relative ai locali siti in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 35 (2°, 3° e 4° piano) di proprietà della Regione Piemonte ed adibiti a sede di alcuni gruppi consiliari**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che le spese di manutenzione ordinaria (oneri condominiali e di riscaldamento) e straordinaria realmente sostenute per le unità immobiliari site in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 35 (2°, 3° e 4° piano) di proprietà della Regione Piemonte ed adibite a sede di alcuni Gruppi Consiliari - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontate complessivamente a euro 91.800,33 o.f.c. (pari al totale degli impegni di spesa complessivamente assunti). Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 23 novembre 2006, n. 647

**Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via S. Tommaso n. 20 (1° piano) di proprietà (omissis) ed adibiti a sede di un gruppo consiliare**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via S. Tommaso n. 20 (1° piano) di proprietà (omissis) ed adibiti a sede di un Gruppo Consiliare - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 14.000,00 o.f.c. (pari all'importo dell'impegno di spesa complessivo presunto). Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 23 novembre 2006, n. 648

**Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via S. Teresa n. 12 (2°, 3° e 4° piano) di proprietà della Hdi Immobiliare s.r.l. ed adibiti a sede di alcuni gruppi consiliari ed uffici del Consiglio regionale del Piemonte**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via S. Teresa n. 12 (2°, 3° e 4° piano) di proprietà della Ridi Immobiliare S.r.l. ed adibiti a sede di alcuni Gruppi Consiliari ed uffici del Consiglio Regionale - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 108.416,60 o.f.c. (con una economia di euro 583,40 rispetto all'impegno di spesa complessivo di euro 109.000,00 o.f.c.). Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 23 novembre 2006, n. 649

**Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, via S. Teresa n. 12 (5° piano e 3° piano interno) di proprietà della Hdi Immobiliare s.r.l. ed adibiti a sede di alcuni gruppi consiliari**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via S. Teresa n. 12 (5° piano e 3° piano interno) di proprietà della Hdi Immobiliare S.r.l. ed adibiti a sede di alcuni Gruppi Consiliari - nel corso dell'anno 2005- sono ammontati a complessivi euro 40.384,27 o.f.c. (con una economia di euro 115,73 rispetto all'impegno di spesa complessivo di euro 40.500,00 o.f.c.). Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 23 novembre 2006, n. 650

**Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (1° e 3° piano) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale e di un gruppo consiliare**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (1° e 3° piano) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale e di un Gruppo Consiliare - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 58.734,33 o.f.c.

Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 23 novembre 2006, n. 651

**Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (1° piano dx) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale del Piemonte**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (1° piano a dx) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale del Piemonte - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 46.578,60 o.f.c. Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 23 novembre 2006, n. 652

**Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (5° e 6° piano) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni gruppi consiliari**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (5° e 6° piano) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni Gruppi Consiliari - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 79.594,49 o.f.c. Detti costi

sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 23 novembre 2006, n. 653

**Preso d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (piano terra, cantinato, 3° e 7°) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale e di un gruppo consiliare**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via Arsenale n. 14 (piano terra, cantinato, 3° e 7°) di proprietà del Banco di Sicilia Società per azioni ed adibiti a sede di alcuni uffici del Consiglio regionale e di un Gruppo Consiliare - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 106.132,82 o.f.c. Detti costi sono riportati documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S4

D.D. 24 novembre 2006, n. 654

**L.r. n. 22/74: integrazione della dotazione delle divise di gala invernali per i dipendenti del Consiglio regionale. Imputazione della spesa sul cap. 4030, art. 11, imp. n. 14, adottato con d.d. n. 6/d.3-s.4 del 16.1.2006**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

l'affidamento della fornitura, per le motivazioni espresse in premessa, di una divisa di gala (invernale, da utilizzare nel quadriennio 2006/2009: All. A) alla "Manifatture Fraizzoli & C." S.r.l. (corrente in Milano, Via Pogliaghi, n. 5 - (omissis), per una spesa di euro 803,00 (ottocentotré/00) I.V.A. esclusa, (euro 963,60 - novecentosessantatré/60, I.V.A. inclusa);

di procedere alla stipulazione del contratto a mezzo di lettera commerciale (L.R. n. 8/1984, art. 33, c. 2, lett. d);

di dare atto che la relativa spesa trova imputazione sul Cap. 4030, art. 11, imp. n. 14, adottato con D.D. n. 6/D3.S4 del 16.1.2006.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S3

D.D. 24 novembre 2006, n. 656

**Servizio per la gestione e manutenzione dei sistemi di telefonia fissa di base del Consiglio regionale. Adesione alla convenzione Consip. Affidamento a Fastweb Spa. Spesa presunta di euro 12.000. O.f.c. - cap. 3030 art. 15 esercizio 2006**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di procedere, in esecuzione della determinazione n. 506/D3S3 del 25 settembre 2006 e per le motivazioni meglio illustrate in premessa, all'affidamento alla società Fastweb spa tramite la convenzione Consip s.p.a. l'attivazione dei collegamenti e dei servizi di telefonia fissa e connettività IP cui si riferisce l'allegato elenco;

2. di procedere alla stipulazione dei conseguenti contratti di attivazione sulla base degli schemi di convenzione e di ordinativo di fornitura allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di impegnare la somma presunta di euro 12.000 o.f.c. sul cap. 3030 art. 15 del bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio 2006 a favore di Fastweb s.p.a. per fare fronte agli oneri relativi ai predetti contratti e riferiti all'anno in corso;

4. di rinviare a successivi atti l'assunzione degli impegni di spesa riferiti agli anni 2007 e 2008 a carico dei competenti capitoli ed articoli del bilancio del Consiglio Regionale per i rispettivi esercizi.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 24 novembre 2006, n. 657

**Preso d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dell'immobile sito in Chieri (TO), Strada Fontaneto di proprietà della Società Musso Paolo S.p.a. ed adibito a magazzino/deposito del Consiglio regionale**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dell'immobile sito in Chieri (TO), Strada Fontaneto di proprietà della Società Musso Paolo S.p.A. ed adibito a magazzino/deposito del Consiglio regionale del Piemonte - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 15.960,00 o.f.c. (pari all'importo dell'impegno di spesa complessivo presunto). Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 24 novembre 2006, n. 658

**Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 35 (5° piano) di proprietà della Società F.A.S. S.A.S. ed adibiti a sede di un gruppo consiliare**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 35 (5° piano) di proprietà della Società F.A.S. s.a.s. ed adibiti a sede di un Gruppo Consiliare - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 34.068,37 o.f.c. (con una economia di euro 431,63 rispetto all'impegno di spesa complessivo di euro 34.500,00 o.f.c.). Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D3S2

D.D. 24 novembre 2006, n. 659

**Presa d'atto dei costi - sostenuti nel corso dell'anno 2005 - relativi alla locazione dei locali siti in Torino, Via Confienza n. 14 (piano terra ed interrato) di proprietà della Banca Mediocredito S.p.a. ed adibiti a sede della Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di prendere atto - per le motivazioni espresse in premessa - che i costi realmente sostenuti per la locazione dei locali siti in Torino, Via Confienza n. 14 (piano terra ed interrato) di proprietà della Banca Mediocredito S.P.A. (e, a far data dall'1.11.2005, di proprietà della Unicredit Real Estate S.P.A.) ed adibiti a sede della Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte e dei relativi uffici - nel corso dell'anno 2005 - sono ammontati a complessivi euro 104.929,29 o.f.c. (con una economia di euro 4.070,71 rispetto all'impegno di spesa complessivo di euro 109.000,00 o.f.c.). Detti costi sono riportati nella documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Il Direttore regionale  
Silvia Bertini

Codice D1S3

D.D. 24 novembre 2006, n. 660

**Consulta delle Elette. Prosecuzione della gestione del sito internet [www.expoelette.it](http://www.expoelette.it) (periodo 1 gennaio - 31**

**dicembre 2007). Affidamento incarico e primo impegno di spesa di euro 1.831,43. Cap. 6010 art. 4 bilancio 2006**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1. di procedere all'aggiornamento ed implementazione del sito della Consulta delle Elette del Piemonte [www.expoelette.it](http://www.expoelette.it) per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2007;

2. di affidare l'incarico di cui sopra alla Società S&T di via Po n. 40 10124 Torino, per un importo complessivo di Euro 9.702,00 o.f.c.;

3. di prendere atto che detta cifra è comprensiva di IVA al 20% e dello sconto del 2% quale esonero del versamento del deposito cauzionale previsto dall'art.37 della l.r.n.8/84;

4. di impegnare la cifra di Euro 1.831,43 sul cap. 6010 art. 4 del bilancio 2006;

5. di rinviare a successivo provvedimento determinativo l'impegno relativo alla restante cifra di euro 7.870,57 o.f.c. sul bilancio 2007;

6. di autorizzare entro il 30 aprile 2007 l'erogazione di Euro 4.851,00, pari al 50% dell'importo complessivo;

6. di procedere all'ordine per mezzo corrispondenza, secondo gli usi del commercio, così come previsto dall'art. 33 lettera d) della L.R. 8/84;

5. di liquidare la restante somma di Euro 4.851,00 o.f.c. sulla base di regolare documentazione giustificativa e dei servizi effettivamente resi.

Il Direttore regionale  
Adriana Garabello

Codice D1S3

D.D. 28 novembre 2006, n. 663

**Legge regionale 22/1/1976, n. 7. Giorno della memoria 2007. Spettacolo "Le Variazioni Reinach" in collaborazione con la Compagnia Accademia dei Folli. Compartecipazione spese e stampa inviti. Impegno di spesa euro 6.070,85 cap. 6010 art. 6 bilancio 2006**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1. di procedere, in attuazione della Legge 20/07/2000 n. 211, alla realizzazione - in occasione del Giorno della Memoria 2007 - dello spettacolo "Le variazioni Reinach", meglio descritto in premessa in collaborazione con la Compagnia Accademia dei Folli;

2. di assumere l'onere finanziario di euro 5.500,00 per la realizzazione dell'iniziativa, delegandone la gestione alla stessa Compagnia Accademia dei Folli;

3. di liquidare tale somma alla suddetta Compagnia sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

4. di affidare alla F.lli Scaravaglio & C. srl l'incarico per la stampa di 4.000 inviti formato 20x21 su



carta patinata da gr. 170 per un importo di euro 570,85 o.f.c.;

5. di liquidare la predetta somma sulla base delle prestazioni effettivamente rese ed in seguito a presentazione di regolare fattura;

6. di impegnare la somma complessiva di euro 6.070,85 al cap. 6010 art. 6 del bilancio 2006 del Consiglio regionale.

Il Direttore regionale  
Adriana Garabello

Codice D4S2

D.D. 28 novembre 2006, n. 673

**Ristampa del tascabile di Palazzo Lascaris dedicato ai consiglieri regionali del Piemonte dell'VIII legislatura - affidamento della stampa alla Ditta Arti Grafiche Giaccone s.r.l. - impegno di spesa di euro 5.187,12 sul cap. 3040, art. 3 - esercizio finanziario 2006**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1) di affidare - per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa - alla Ditta Arti Grafiche Giaccone s.r.l. (corrente in Chieri, Viale Fasano 14) - la ristampa in 2.000 copie dell'opuscolo della collana "I tascabili di Palazzo Lascaris" dedicato ai consiglieri regionali del Piemonte per l'importo di euro 5.187,12 o.f.c.;

2) di procedere alla stipula del contratto a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi della l.r. n. 8/84;

3) di esonerare la ditta dal deposito della cauzione avendo la stessa praticato lo sconto dell'1%;

4) di impegnare a tal fine la somma di euro 5.187,12 sul cap. 3040, art. 3 del Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2006.

Il Direttore regionale  
Luciano Conterno

Codice D1S3

D.D. 28 novembre 2006, n. 674

**Legge regionale 22/1/1976, n. 7. Giorno della memoria 2007. Spettacolo "Le Variazioni Reinach". Acquisto copie libro. Impegno di spesa euro 440,00. Cap. 6010 art. 6 bilancio 2006**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1. di procedere all'acquisto di numero 30 copie del libro "Le variazioni Reinach", da cui è tratto lo spettacolo che sarà realizzato in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2007 dal Consiglio regionale in collaborazione con la Compagnia Accademia dei Folli;

2. di affidare l'incarico per la fornitura del suddetto volume alla libreria Luxemburg, corrente in Torino, via C. Battisti 7, per un importo complessivo, al

costo di euro 17,50 a copia e con sconto del 15%, di euro 440,00;

3. di liquidare la predetta somma sulla base delle prestazioni effettivamente rese ed in seguito a presentazione di regolare fattura;

4. di impegnare la somma complessiva di euro 440,00 al cap. 6010 art. 6 del bilancio 2006 del Consiglio regionale.

Il Direttore regionale  
Adriana Garabello

## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

|              |  |
|--------------|--|
| <b>D1</b>    | Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE  |
| <b>D1.S1</b> | Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale   |
| <b>D1.S2</b> | Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni                             |
| <b>D1.S3</b> | Settore Organismi consultivi ed osservatori  |
| <b>D1.S4</b> | Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna              |
| <b>D2</b>    | Direzione PROCESSO LEGISLATIVO   |
| <b>D2.S1</b> | Settore Studi e documentazione legislativi   |
| <b>D2.S2</b> | Settore Commissioni legislative  |
| <b>D2.S3</b> | Settore Assemblea regionale  |
| <b>D3</b>    | Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE  |
| <b>D3.S1</b> | Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione  |
| <b>D3.S2</b> | Settore Patrimonio e provveditorato  |
| <b>D3.S3</b> | Settore Tecnico e sicurezza  |
| <b>D3.S4</b> | Settore Organizzazione e personale   |
| <b>D4</b>    | Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE                                       |
| <b>D4.S1</b> | Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale                                      |
| <b>D4.S2</b> | Settore Informazione dell'Assemblea Regionale  |
| <b>D4.S3</b> | Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale   |
| <b>D4.S4</b> | Settore Documentazione   |
| <b>DG</b>    | Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE                                |
| <b>5</b>     | Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA  |
| <b>5.1</b>   | Settore Autonomie locali   |
| <b>5.2</b>   | Settore Polizia locale   |
| <b>5.3</b>   | Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali        |
| <b>5.8</b>   | Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali |
| <b>5.9</b>   | Settore Protocollo ed archivio generali  |
| <b>6</b>     | Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE   |
| <b>6.1</b>   | Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale   |
| <b>6.2</b>   | Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale  |
| <b>6.3</b>   | Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale   |
| <b>6.4</b>   | Settore Ufficio relazioni con il pubblico  |
| <b>7</b>     | Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE                    |
| <b>7.1</b>   | Settore Organizzazione   |
| <b>7.2</b>   | Settore Formazione del personale   |
| <b>7.3</b>   | Settore Sistemi informativi ed informatica   |
| <b>7.4</b>   | Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico   |
| <b>7.5</b>   | Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale   |
| <b>7.6</b>   | Settore Servizi generali operativi   |
| <b>8</b>     | Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA  |
| <b>8.1</b>   | Settore Programmazione regionale   |
| <b>8.2</b>   | Settore Statistico regionale   |
| <b>8.3</b>   | Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata                          |
| <b>8.4</b>   | Settore Rapporti con società a partecipazione regionale  |
| <b>8.5</b>   | Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali  |
| <b>9</b>     | Direzione BILANCI E FINANZE  |
| <b>9.1</b>   | Settore Bilanci  |
| <b>9.2</b>   | Settore Ragioneria   |
| <b>9.3</b>   | Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale                                |

- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3** Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4** Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5** Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6** Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7** Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18** Direzione EDILIZIA
- 18.1** Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2** Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3** Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4** Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19** Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1** Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2** Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3** Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4** Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5** Settore Cartografico
- 19.6** Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7** Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8** Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9** Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10** Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18** Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19** Settore Pianificazione paesistica
- 19.20** Settore Gestione beni ambientali
- 20** Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1** Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2** Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3** Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7** Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21** Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1** Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2** Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3** Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4** Settore Sport
- 21.5** Settore Pianificazione aree protette
- 21.6** Settore Gestione aree protette
- 21.7** Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali
- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale



- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
- 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1** Settore Istruzione
- 32.2** Settore Edilizia scolastica
- 32.3** Settore Promozione attività culturali
- 32.4** Settore Spettacolo
- 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3** Settore Ufficio di Roma
- S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
- S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

MITTENTE

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

P<sub>ROT.N.</sub>

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale  
REGIONE PIEMONTE  
Piazza Castello 165  
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

| (*)     |                          | TIPOLOGIA ABBONAMENTO                         | IMPORTO  |
|---------|--------------------------|---|----------|
| TIPO A1 | <input type="checkbox"/> | 12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO | € 104,00 |
| TIPO S1 | <input type="checkbox"/> | 6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO  | € 52,00  |
| TIPO A3 | <input type="checkbox"/> | 12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI              | € 46,00  |
| TIPO S3 | <input type="checkbox"/> | 6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI               | € 23,00  |

(\*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

## DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>RINNOVO</b> <input type="checkbox"/><br><br>CODICE ABBONAMENTO<br>[                      ] | COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI |  |
|   | INTESTATARIO   |  |
|   | INDIRIZZO  |  |

## DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>NUOVO</b> <input type="checkbox"/> | INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO |  |
|                                       | INTESTATARIO   |  |
|                                       | INDIRIZZO  |  |

In allegato si trasmette copia del versamento  
su C.C.P. n. 30306104 comprovante  
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE**

modello predisposto a cura della Redazione

## **AVVISO AI LETTORI**

**SONO IN VENDITA, PRESSO LA LIBRERIA AFFIDATARIA DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2000 AL 2005 (Euro 25,82).**

**LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.**



PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Particolare Liberty di “Casa Bologna” a Torino  
realizzata dall’Ing. Eugenio Mollino nel 1904



*Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363  
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>  
e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

*Direttore* Laura Bertino  
*Direttore responsabile* Roberto Moisio  
*Abbonamenti* Daniela Romano  
*Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

*Dirigente* Valeria Repaci  
*Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia  
Roberto Falco, Sauro Paglini  
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.